

XIV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera della Commissione incaricata di erigere un monumento alla memoria di Daniele Manin* — *Relazione sui titoli d'ammissione di nuovi Senatori* — *Comunicazione del Governo* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia* — *Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di ristabilire l'alineo primo del progetto ministeriale a quello surrogatovi dall'ufficio centrale, e da questo acconsentita* — *Approvazione dell'emendamento all'articolo 1 del Senatore Marsucchi, non che dell'articolo primo* — *Emendamento all'art. 2. del Senatore Porro, combattuto dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Discorso del Senatore Martinengo in appoggio dell'emendamento del Senatore Porro* — *Emendamento del Senatore De Cardenas, non appoggiato* — *Osservazioni del Senatore Vigliani in risposta ai Senatori Martinengo e Porro* — *Rettificazione di fatto del Senatore Martinengo* — *Comunicazione del Ministro della guerra* — *Reiezione dell'emendamento Porro* — *Proposta del Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Presidente. Prego il Signor Senatore Segretario D'Adda di dar lettura di alcune lettere pervenute alla Presidenza.

Il Senatore Segretario D'Adda legge alcune lettere dei Senatori Baracco, Catalano Gonzaga, e De Concilia, i quali accusano la loro assenza alle sedute del Senato per motivi di salute, ed un'altra del Senatore Di San Cataldo, con cui chiede, per ragioni di famiglia, un congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato. Legge pure una lettera diretta al Senato dalla Commissione incaricata di erigere un monumento alla memoria di Daniele Manin, colla quale si esprime il desiderio che qualche membro del Senato intervenga a dar lustro ed autorità con la sua presenza alla nazionale cerimonia.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DI NUOVI SENATORI.

Presidente. Dò la parola al Senatore Riva per riferire sui titoli d'ammissione del signor Senatore conte Amari.

Senatore Riva, *Relatore.* Il conte Michele Amari da Palermo, nominato Senatore del regno con decreto del 7 scorso febbraio, è nato nel 1803.

Benemerito dell'Italia per eminenti servizi resi alla di lei causa, copriva tra altre cariche, quella di Ministro di finanze presso il Governo instituitosi in Sicilia nel 1848.

Risultando quindi aver esso compiuta l'età di anni 40, ed appartenere alla categoria di cui al N. 4 dell'art. 33 dello Statuto, l'ufficio primo vi propone la convalidazione della nomina del conte Amari a Senatore del Regno.

(Approvata)

Senatore Nardelli, *Relatore.* Con decreto 20 gennaio volgente anno il signor conte Domenico Genoino venne nominato Senatore del Regno.

Dai documenti legali esibiti appare che il signor Genoino corrisponde un tributo fondiario annuo, che supera di gran lunga la tassa richiesta dallo Statuto.

Quindi in nome del secondo ufficio ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della nomina del detto signor Genoino a Senatore del Regno.

(Approvata)

Senatore Martinengo, *Relatore.* Onorevoli signori Senatori. Sua Maestà, con decreto del 20 gennaio, si compiacque nominare a Senatore del Regno il signor avvocato Vincenzo De Monte da Napoli.

Sebbene dalle carte che accompagnano il riferito decreto non emerga la precisa età del nominato Senatore, pure consta notoriamente aver egli superata notevolmente l'età voluta dalla legge.

Si comprende questa nomina al n. 16 dell'art. 33 dello Statuto, essendo il signor De Monte consigliere della Suprema Corte di giustizia in Napoli: ed altresì appare dai documenti offerti, che esso paga oltre lire 3000 di imposizione diretta; per cui sotto tale duplice aspetto, ho l'onore di proporvene l'approvazione a nome del terzo ufficio.

(Approvato)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori. Prima che incominci la discussione sulla legge dei feudi, debbo, a nome del Governo, fare al Senato una importante comunicazione.

Vi è noto, o signori, come il Consiglio di Luogotenenza delle province Napolitane desse testè le sue dimissioni. Per siffatta guisa veniva a cessare un assetto il quale, non limitato alla pura, o subalterna gestione di materiali interessi, aveva un carattere essenzialmente politico, e rappresentando una specie d'autonomia, divideva, moralmente almeno, quella responsabilità che tutta deve risiedere nel Ministero.

In questo stato di cose parve opportuno consiglio al Governo del Re, e in ciò concorse l'avviso altresì di S. A. R. il Luogotenente generale nelle province napolitane, che si desse un nuovo ordinamento all'amministrazione di quelle provincie, così però che non ne venisse per nessun modo incagliato l'andamento regolare degli affari puramente locali; che lo stesso sistema dovesse egualmente applicarsi alle province siciliane.

Così, o signori, si farà un passo importante verso quella unificazione che altro in sostanza non è se non la pratica applicazione di quel principio di unità sopra cui si asside il regno italiano, e che ne costituisce la forza.

Ma così avvisando doveva però il Governo riflettere come fosse opportuno che riunendosi nel Ministero tutto il concetto, tutta l'azione, diremmo, governativa, l'elemento dell'Italia Meridionale vi fosse pure rappresentato.

Uomini di quelle provincie venendo a far parte del Consiglio della Corona vi avrebbero portato il corredo dei proprii lumi, delle speciali cognizioni loro circa gli usi, circa le istituzioni, circa i bisogni di quelle popolazioni, talchè l'opera del Governo sarebbe stata quanto più ordinata, tanto più utile ed efficace.

Il Governo del Re aveva già da assai tempo presa questa determinazione, e l'avrebbe attuata prima ancora che si aprisse il nuovo Parlamento italiano, se le circostanze non l'avessero persuaso di differire.

Voi sapete, o signori, come in allora le province napolitane e le siciliane non fossero per intero sgombre dalla forza nemica; come solo in que' giorni cadesse Gaeta, e reggessero ancora Messina e Civitella del Tronto.

Quindi non era ancora opportuno che a quell'epoca si attuasse il preso concetto. Ora le circostanze sono mutate, e noi potremmo, or son pochi giorni, proclamare la legge per la quale è posta in capo al Re la corona del Regno d'Italia.

Egli è adunque il tempo che il proposito già dapprima fermato si mandi ad effetto. Per le quali cose il Ministero ha creduto di rassegnare i suoi poteri nelle mani del Re, ond'egli nella piena e libera azione della reale prerogativa, chiamasse a costituire il nuovo Ministero quegli elementi che esso sia per ravvisare più opportuni in relazione alle circostanze ed allo scopo ch'io vi ho testè accennati.

Debbo però dichiararvi, o signori, che nessun dissenso esiste fra i membri del gabinetto; che unanimi, concordi tutti noi consentiamo così nella politica estera, come nell'amministrazione interna, che furono sinora la nostra linea di condotta; nessun altro motivo ha determinato i consiglieri della Corona a questa deliberazione, se non quello del generale interesse che io poco anzi ho manifestato.

Ond'è che continueremo nei nostri uffizii sino alla composizione del nuovo Ministero; così potremo sin d'ora, se a voi piace, continuare la discussione della legge intrapresa, siccome quella che non tocca per nulla a quistioni che possano costituire il programma di un Gabinetto futuro; il che dee dirsi egualmente di ogni altra legge di eguale natura che fosse proposta.

Quindi, o signori, con questa dichiarazione, io sono disposto ad assumere la discussione della legge sui singoli articoli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE
DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Essendo stata nella seduta di ieri chiusa la discussione generale, passerò alla lettura degli articoli, tenendo per base il testo proposto dall'ufficio centrale, accettato dal Ministro della giustizia sotto alcune riserve.

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle provincie Lombarde ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho fatto riserva, o signori, di fare alcune osservazioni segnatamente sull'articolo 1 proposto dall'ufficio centrale. Questo articolo, secondo che a me pare, non rappresenta il concetto dell'art. 1 da me proposto. L'art. 1 del progetto da me proposto sta in questi termini:

Art. 1. Sono aboliti dal giorno in cui avrà vigore la presente legge tutti i vincoli feudali, compresi quelli derivanti da donazioni di principi che ancora sussistono nelle provincie lombarde sopra beni di qualunque natura.

Invece il progetto dell'ufficio centrale porterebbe così:

Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali sopra beni di qua-

luoque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi nelle province lombarde.

Ora la differenza sta in ciò che io col dire *sopra beni di qualunque natura* accennava alla distinzione che potesse esservi tra beni e beni, per modo che indistintamente i vincoli, di qualunque natura fossero i beni sopra cui cadessero, fossero disciolti. Invece il pronome relativo *quelli* che sta nell'art. 1 non si riferisce a *beni* secondo che a me pare, ma si riferisce a *vincoli* quasi dicesse *vincoli feudali di qualunque natura*.

E se un dubbio potesse la locuzione tuttavia lasciare, questo dubbio si traduce in certezza ove si ricorra alla relazione dell'ufficio centrale nella parte seguente, ove è detto: « La trasposizione delle parole *sopra beni di qualunque natura*, mira a connetterle più chiaramente coll'idea dei vincoli feudali a cui sono relative. »

No, o Signori, io intendo che *le parole di qualunque natura* non si connettano ai vincoli ma si connettano ai beni, e la ragione della disposizione da me proposta è la seguente:

Vi hanno beni stabili e vi hanno rendite sul debito pubblico, le quali sono soggette a vincoli feudali: or bene colle parole *sopra beni di qualunque natura* io volli precisamente significare che quali si fossero beni, o stabili, o rendite sopra cui i vincoli fossero costituiti, costesti dovessero tutti andarne disciolti.

Perciò pare a me doversi ritenere la locuzione da me proposta, tuttavolta, come io spero, il Senato concorra nel mio concetto, bensì avvertendo che dopo le parole *le dotazioni dei principi* sta una virgola che nella stampa fu omessa; per tal modo il pensiero quale io ne l'ho esposto sarà giustamente ed esattamente espresso.

Senatore **Vigliani**. L'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettare il ristabilimento dell'articolo che è stato proposto dall'onorevole signor Ministro nella parte ch'egli ha accennata.

Non tralascio però, in nome dell'ufficio medesimo, di osservare che il pensiero dell'ufficio non è stato punto diverso da quello del Ministro nel proporre la trasposizione delle parole di *qualunque natura*. Anche dall'ufficio esse si riferivano ai beni feudali non ai vincoli, ed infatti nell'articolo che abbiamo proposto, giacciono in modo che non si possono riferire se non ai beni, secondo il pensiero dell'ufficio che è pur quello del signor Ministro.

Se ora aggiungendo la virgola proposta dal signor Ministro si viene ad ottenere una maggiore chiarezza come egli crede, nel dettato di quest'articolo, e ad esprimerne in modo più evidente il concetto in tale parte, l'ufficio non ha punto difficoltà di ammettere che le dette parole si ristabiliscano dove il progetto ministeriale le aveva collocate.

Senatore **Lanzi**. Mentre come benissimo ha dichiarato l'onorevole relatore dell'ufficio centrale le parole di *qualunque natura*, intese l'ufficio di riferirle ai be-

ni, intese anche un'altra cosa in questa trasposizione, cioè d'indicare che si parlava anche di beni provenienti dalle donazioni di principi, le quali, come il signor Guardasigilli ben sa, vincolano una quantità di fondi, forse la maggior parte di quelli che sono nell'antico ducato di Milano, senza precisamente chiamarli feudi; si aveva timore che nel dire solamente *feudi derivanti da donazioni di principi*, forse la donazione dei principi che non era intitolata feudale, potesse essere esclusa.

Ma quando è chiarito il pensiero di comprendere nella legge chiaramente i vincoli derivanti dalle donazioni dei principi, che per leggi locali equivalevano a feudali, non ho difficoltà sulla disposizione delle parole.

Senatore **Marzucchi**. Stando a questo progetto, io aveva preparato un emendamento il quale non consisteva che nella semplice trasposizione di alcune parole.

Io esprimerei l'articolo in questo modo:

« Art. 1. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle province lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi quelli derivanti da donazioni di principi. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Vi sarebbe ancora una diversità in quanto che nel concetto *compresi quelli derivanti dalle donazioni di principi* s'intende quei vincoli che derivano da donazione di principi; invece l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Marzucchi farebbe sì, che il pronome *quelli* si riferirebbe ai beni, laddove invece, secondo il mio concetto, dovrebbe riferirsi a vincoli.

Presidente. Se intendo che si ponga ai voti il suo emendamento, abbia la bontà di trasmetterlo alla Presidenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osservo che l'espressione *compresi quelli derivanti da donazione di principi*, debbe riferirsi ai vincoli e non ai beni.

Senatore **Marzucchi**. Io non l'ho che riferito, ma per rendere l'espressione più chiara si può dire: *compresi i vincoli derivanti da donazione di principi*. In questi termini mi pare che il periodo venga più chiaro.

Ministro di Grazia e Giustizia. In questi termini lo accetto.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. L'ufficio centrale accetta.

Presidente. La proposta del Senatore Marzucchi essendo consentita dall'ufficio centrale, è naturalmente appoggiata.

Ne darò nuova lettura per metterla ai voti.

« Sono aboliti dal giorno della pubblicazione di questa legge tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle province lombarde sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti dalle donazioni dei principi. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Presidente. Darò lettura dell'art. 2 modificato dall'ufficio centrale.

« Art. 2. La piena proprietà dei due terzi dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà negli attuali investiti dei feudi od aventi diritto all'investitura, e la proprietà dell'altro terzo sarà riservata al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita. »

Senatore **Porro.** Mi sono iscritto nell'ordine della discussione pel disposto di quest'articolo. È mio pensiero di proporre un emendamento in sua surrogazione.

Ne do anticipata lettura.

« I beni feudali contemplati nell'articolo precedente, si dichiarano liberi negli attuali legittimi possessori. »

Domanderei di esporre i motivi che m'indussero a fare questa proposta.

Presidente. Continui.

Senatore **Porro.** Io mi sono associato al voto concorde con cui e dall'ufficio centrale dapprima, e dal Senato nella seduta di ieri fu accolto il concetto generale della legge proposta dal Ministero per spazzar via da una bella provincia del regno i ruderi di un edificio già da lungo tempo scrollato e che non è più compatibile coll'attuale ordinamento civile. Questa misura era politicamente necessaria per ricondurre l'ordine di successione e di trasmissione delle proprietà sotto l'impero di una legge unica in base di diritto comune; essa era di tutta opportunità economica onde affidare al secondo principio della piena proprietà e dei liberi scambi valori lasciati ora inerti per il prosperamento del paese; era savio provvedimento a tutela e quiete di molti interessi tenuti talora pensili ed incerti sotto le vicende delle leggi feudali.

Ma la riserva apposta allo avvincolo in forza dell'art. 2 che cioè la terza parte dei beni abbia a cadere a beneficio dei chiamati nati, intacca, a mio avviso, il carattere politico ed economico della legge, rendendone oltremodo difficile l'applicazione. Questa riserva richiede che siano appurati i beni soggetti a vincolo feudale, onde si possa addivenire ad un equo riparto fra gli interessati, operazione assai ardua, nelle condizioni dei feudi lombardi, che trascina investiti e chiamati in un ginepraio di liti prolungatissime e che conturba nello più giusto aspettative i possessori di beni acquistati o tenuti nella persuasione che non fossero soggetti a vincolo. E fino a tanto che questo lungo procedimento e queste vertenze non saranno esaurite e sciolte, la nostra legge rimane una lettera morta. I vincoli di necessità saranno mantenuti, e lo Stato e l'erario perderà con ciò quel beneficio in vista del quale ha fatto generoso abbandono dei diritti di reversibilità che gli competevano.

Puossi di leggieri accettare una condizione che conduce a risultati sì contrarii allo scopo propostosi dalla

legge? Havvi forse nell'aspettativa del chiamato tale un diritto, assoluto, imperioso, rispetto al quale abbia a cedere ogni altra considerazione? Io non lo credo.

Nè il Ministero, nè l'ufficio centrale riconobbero nel chiamato un assoluto diritto. Ed in fatti può l'aspettativa stabilire un diritto nel momento in cui viene abolito l'ordine dei feudi? Simile ordinamento appartiene a quella categoria d'istituzioni che è dato alla sovranità di stabilire e di revocare: ed anche l'aspettativa del chiamato deve di conseguenza essere subalterna e dipendente dalla durata della legge che le diede origine, deve cessare alla sua abrogazione, nè potrà mai per sé costituire un principio di diritto assoluto.

Il Ministero e l'ufficio centrale mentre non mantengono questa aspettativa nelle rigorose esigenze di giustizia furono indotti a tenerne calcolo per riguardi di convenienza e di equità. Ma tenuta anche ferma la tradizione feudale possiamo noi dire che il concetto di questa proposta vi si conformi?

Il diritto feudale rispetta l'aspettativa non nel chiamato nato, ma nei chiamati in genere. Esso li vuole rappresentati e consenzienti ogni volta che trattasi di modificare la sostanza che eventualmente può loro spettare in godimento: ma non assunse mai di pronunziare la morte legale dell'investito per assegnare fuori tempo la successione.

Se si voleva nella proposta legge tener calcolo della aspettativa, dovevasi seguire la tradizione feudale, dovevasi far assegno del terzo dei beni ai chiamati in genere delegando intanto un curatore che ne sorvegliasse gli interessi e che trasmettesse la sostanza riservata al vero chiamato all'epoca della morte dell'investito.

Perchè non si adottò questo partito che ora pure di rigorosa equità? È facile avvedersi dei motivi che lo scongiurarono. Era illogico, era contrario al carattere di una legge politica di avvincolo il protrarre ancora per una intera generazione un ordinamento ovunque cessato e che fu mantenuto in una sola provincia italiana per prevalenza di straniera signoria.

Ma il partito proposto nella legge non si dilunga gran tratto nelle sue pratiche conseguenze da una proroga dei vincoli feudali, ed esso inoltre crea diritti e stabilisce un trattamento fra i chiamati che non è in conformità alle tradizioni del diritto feudale, ed in alcuni casi ferisce le più evidenti esigenze di equità. Coll'art. 2 si concentra in fatti e si accumula ad esclusivo favore del chiamato nato, quel beneficio che durante la vita dell'investito, egli non ha certezza di possedere, e che secondo la successione feudale si sarebbe a tutta probabilità trasferito in persone più prossime all'investito.

Nè in questa tesi possono prevalere quelle considerazioni che appoggiano analoghe proposte in materia di maggioraschi e di fedecomessi allo scopo di impedire l'eccessivo cumulo delle fortune. I feudi Lombardi, per la maggior parte, sono divisi e presentano già ripartite le sostanze fra i molteplici rami maschili delle fa-

miglie originariamente investite, e però trovansi in essi già in gran parte verificata quell'equa distribuzione di fortune che è mira costante delle leggi politiche e delle leggi civili.

Nè stimo che la riserva a favore del chiamato possa avere un appoggio nel pensiero di non pregiudicare l'interesse dell'erario al quale verrebbe conferito il terzo dei beni nel caso in cui non vi fosse un successibile al feudo al giorno della pubblicazione della legge.

Questa pretesa dello Stato può essere controversa e come meno giusta e come meno equa e come meno opportuna. Essa poi ha contro di sé tutte quelle considerazioni che valsero presso al Ministero perchè fossero abbandonati i diritti alla reversibilità. Del resto, non possiamo, non dobbiamo dimenticare il carattere essenzialmente politico che ha la legge attuale. Per lo Stato nostro essa è una misura di solenne richiamo a quei principii di ordine civile che furono proclamati fino dallo scorso secolo e che prevalsero in Italia e si mantennero ovunque non si subì dominazione straniera. Quello che non può dirsi dei rapporti giuridici fra i privati, lo si può asserire con tutto fondamento ne' riguardi di opportunità politica. Questa legge è atto di alta riprovazione contro misure mantenute, studiate dall'Austria per viste fiscali, nè i magri e sudati lucri che l'erario può trarre dall'indole di questi vincoli devono deviare il senso di questo eminente atto.

Questi riflessi mi persuadono che la riserva proposta coll'art. 2 non ha per sé assolute ragioni di giustizia; sarà essa conciliabile con i riguardi che si devono alle locali condizioni dei beni feudali in Lombardia? In una parola se questa riserva non è imposta dal diritto del chiamato, è essa compatibile almeno con una sollecita applicazione della legge di svincolo, o non si rende per essa meno efficace, meno perfetto un provvedimento che è diretto ad un utile pubblico?

Feci già un cenno delle difficoltà che andavano a sollevarsi in seguito a queste riserve.

Il Ministero ha già presentito quanti erano gli ostacoli che si affacciavano in questo argomento dalle appurazioni dei diritti feudali, e ne traeva un motivo di convenienza per abbandonare ogni pretesa a titolo di reversibilità e nella sua relazione faceva riflesso appunto « ai molti intricati litigi che le finanze dovrebbero intentare onde conseguire la detta tangente nelle minute suddivisioni cui andarono soggetti molti beni feudali, alle gravissime difficoltà che in parecchi casi s'incontrerebbero a chiarire la qualità feudale dei beni stessi od a riconoscere l'identità di quelli originariamente infeudati, alle perturbazioni che indi verrebbero a suscitarsi ».

Questi stessi litigi, queste stesse difficoltà, queste perturbazioni devono pure elevarsi fra investiti e chiamati, oltre le vertenze che trae con sé l'assunto ben spesso ricorrente di provare e chiarire chi sia veramente il chiamato.

Le controversie in materia di feudi sono di difficile

procedimento in tutti i paesi per la remota età a cui rimontano le originarie investiture. In Lombardia poi queste difficoltà sono accresciute perchè realmente, se non legalmente, furono interrotte le tradizioni delle discipline feudali. L'unico catasto esistente fu ordinato nel 1818 dall'Austria. Quel Governo ingiunse agli investiti di notificare i beni vincolati sotto minaccia di sequestro e di caducità. Le notifiche vennero eseguite sotto quelle minacce, ma confusamente e con riserva di identificare e di appurare i beni che si pretendevano in parte liberi. Il Governo austriaco, senza procedere a queste pratiche, volle dar maggior forza a questo catasto coll'annotamento nei registri censuari, e, non concorrendo colla loro annuenza gli investiti, ne fece seguire l'annotamento d'ufficio contro ogni disciplina in materia di intestazioni censuarie.

Questi sono gli elementi incerti, incompleti, viziati dalle minacce d'autorità, sui quali deve procedere questa appurazione dei beni che vogliono ripartire.

Ma non basta accertare la natura del vincolo e l'identificazione del fondo. Vi è pure necessità di determinarne in modo rigoroso il valore. Nelle persuasioni comunemente invalse circa la interruzione dei vincoli, molti pesi vennero assunti di piena buona fede che è pure necessità calcolare ora a diminuzione dell'entità da ripartirsi, e così pure è ovvio che in quelle condizioni molti beni vantaggiarono per migliorie essenziali, per nuove costruzioni effettuate con denaro dell'investito e che è giusto siano compensate. Doppio ordine di controversie di complicato procedimento.

Ma più ancora delicata si fa questa tesi toccando l'argomento dei terzi possessori. L'ufficio centrale, persuaso che era pure necessario togliere le cause di perturbazioni che potevano nascere nei rapporti dei diritti riservati alla finanza, introdusse un savio provvedimento, col quale viene alla stessa interdotta qualunque istanza per caducità. In confronto però de' chiamati nati, essi rimangono esposti a tutti i rigori delle leggi feudali non solo, ma ancora ai diritti di rivendicazione che a favore dei chiamati in loro trasferisce o meglio conferisce la legge attuale. Nè a loro favore può giovare il lungo possesso, giacchè la legge feudale non consuona colla legge comune in materia di prescrizione: nè può loro valere la buona fede ed il diritto di evizione a riguardo del quale il loro contratto sarebbe stato rispettato dagli eredi dell'investito.

Questa prospettiva di interminabili litigi e di disastrose perturbazioni è la conseguenza pratica della apposta riserva a favore del chiamato.

Signori, vi confesso che non so aderire al proposto partito: non so aderirvi, perchè un litigio ha sempre carattere odioso e pernicioso, e noi nell'atto di sciogliere queste leggi vincolanti, anzichè diminuire le occasioni che esse offrivano sì di frequente e che costituivano uno dei precipui loro vizi, aggiungiamo nuova esca coll'evocare e dar forza ad un'aspettativa che era puramente latente. Dirò di più: non è soltanto fra lon-

tani contendenti, ma nella intimità stessa della famiglia e fra i gradi più prossimi che noi portiamo una causa di controversia e di procedura; giacchè dovendo succedere un riparto di sostanza, è pur necessario che siano accertati ed appurati i rispettivi diritti.

In base alle esposte considerazioni, ravvisando compromesso lo scopo della legge dal disposto del § 2 e dei §§ 3 e 4 che ne dipendono, e persuaso che lo avvincolo puro e semplice sia condizione unica per raggiungerne l'intento, vi propongo il seguente emendamento.

« Ai §§ 2, 3, 4 che si sopprimono si surrogli la seguente disposizione:

« 2. I beni feudali contemplati nell'articolo precedente si dichiarano resi liberi negli attuali legittimi possessori. »

Si trasferisce in seguito al § 6 la disposizione aggiunta dall'Ufficio Centrale al § 4 soppresso, modificandolo nei seguenti termini:

« Però le finanze più non potranno dopo la pubblicazione di questa legge promuovere contro i possessori di beni feudati alcuna azione fondata sulle leggi ed usi feudali. »

Vi propongo perciò l'emendamento di cui già ho dato lettura, cioè che ai paragrafi 2, 3 o 4 che si sopprimono, sia surrogato l'emendamento che ho letto.

Presidente. Scusi; parla di articoli o di paragrafi? Nella sua comunicazione scritta accenna agli articoli 2, 3 e 4; se intende di riferirsi anche agli articoli 3 e 4, in tal caso la prego di limitare il suo emendamento all'articolo 2 che è in discussione.

Senatore Porro. Il mio emendamento riguarda l'art. 2, ma gli articoli 3 e 4 essendo una dipendenza di esso, io tralascio di proporne la soppressione, la quale verrà poi determinata di sua natura, qualora sia adottato il mio emendamento di cui darò nuova lettura.

« I beni feudali contemplati nell'articolo precedente si dichiarano resi liberi negli attuali legittimi possessori. »

Non aggiungerò che pochi riflossi sulla frase introdotta di *attuali legittimi possessori* in sostituzione a quella di *investiti e aventi diritto alla investitura*.

Ho creduto che la frase di *legittimi attuali possessori* non potesse pregiudicare agli interessi di nessuna categoria di persone. Nei legittimi possessori sono compresi gli investiti e gli aventi diritto all'investitura ed i terzi possessori, i quali si presentassero come aventi diritto dai suddetti.

Invece ho creduto che la locuzione adottata nel progetto di legge di *investiti e aventi diritto all'investitura* poteva lasciare qualche dubbio nei rapporti tra i terzi possessori e gli aventi diritto alla investitura; giacchè gli aventi diritto alla investitura e che in pari tempo sono eredi dell'originario venditore del feudo, possono credere di esercitare il loro diritto di rivendicazione, basandosi esclusivamente sull'attuale legge.

È per questo che io ho creduto che la locuzione di

attuali possessori legittimi, lasciando ai tribunali il giudicare delle rispettive pretese, fosse più consentanea agli interessi di tutte le persone che potevano essere chiamate.

Presidente. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento proposto.

(Appoggiato)

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che il sistema svolto dal proponente e pel quale egli impugna gli articoli 2, 3 e 4 della proposta legge si possa riassumere in questo triplice ordine di idee. In primo luogo che il progetto compromette lo scopo della legge medesima; in secondo luogo che la legge non sia giusta; in terzo luogo che ella sia dannosa.

Io mi farò a dimostrare che questi appunti, a creder mio, non reggono, e che lo scopo dell'emendamento da lui proposto cioè il far salvi i diritti a cui spettano è assai meglio rappresentato dallo schema di legge da me presentato, che non lo sia dalla stessa sua proposta.

In primo luogo, egli dice, che la legge non è consentanea allo scopo suo. Ora vediamo quale sia lo scopo della legge.

Lo scopo della legge, sta bene, è la libertà dei beni dal vincolo feudale, che gli tiene soggetti, e sia qui io sono perfettamente concorde coll'onorevole Senatore. Ma quando la legge abbia raggiunto lo scopo di far liberi i beni, non ha per anco adempiuto tutto il debito suo. Debb'ella nel tempo stesso avvisare ad esser giusta; ond'è che se si riesca a rendere liberi i beni senza compromettere questo solenne principio, io credo che questa è la via che si debba assolutamente seguire.

Supponendo alla legge uno scopo diverso, converrebbe supporre che essa volesse la libertà con danno altrui. Ma l'onorevole Senatore egli stesso vuole conservati i legittimi diritti; laonde se io dimostrerò come per la presente legge i diritti legittimi sono per quanto possibile riservati, io credo che sarà dimostrata l'insistenza delle osservazioni da lui proposte.

Perchè la legge risponda al duplice suo scopo della libertà dei beni e della giustizia, ragion vuole che noi vediamo quali sieno i diritti, considerati i feudi nella loro esistenza, e quale in relazione a questi stessi diritti sia la sorte che debba assegnarsi ai beni avvincolati in virtù della legge medesima.

La legge dichiara che i vincoli feudali sono aboliti; quindi in genere gli rende inalienabili, e gli proscioglie dalla riversibilità.

Fatti i beni liberi perchè intellettualmente cessati i due vincoli che li aggravano, voglio dire l'inalienabilità e la riversibilità, che cosa avviene di questi beni? Naturalmente essi debbono rimanere proprietà di chi gli riteneva per ragion feudale; ossia dapprima soggetti al vincolo, poscia per effetto della legge medesima liberi e sciolti.

Conseguenza, insomma, logica, diretta, immediata di questo principio sarà che i beni diverrebbero, e devono

tutti essere diventati liberi nelle mani del possessore del feudo, indipendentemente dal possesso materiale che uno abbia dei beni di cui si compone. E ciò per qual ragione? Perché il feudatario ha il dominio del feudo stesso, il dominio utile, ed anzi tale un dominio, che salva sempre l'inalienabilità e la reversibilità, se non si confonde col pieno dominio, per molti rispetti ne rappresenta l'indole e la natura.

Prova ne sia quanto ci insegna sopra questa materia la dottrina dei trattatisti; che ove cioè più non esista il direttario, ed altri che lo rappresenti, la proprietà si consolida libera ed assoluta nel feudatario. Così egualmente l'inalienabilità dei beni non è negazione di proprietà, è anzi la conferma di proprietà, è una eccezione che modifica la proprietà; ma appunto perchè la modifica la conferma.

Dunque la legge nello svincolare i feudi assegnandoli non al materiale possessore dei beni, ma sì veramente a chi vi abbia diritto per ragione del feudo serve pienamente al proprio scopo; applica insomma allo svincolamento dei beni quelle conseguenze che vi sono le più giuste e le più immediate.

Ma se, mi si oppone, si vuol tener conto del diritto del possessore feudale, perchè non se gli attribuirà la intera proprietà dei beni costituenti il feudo?

Perchè si assegna al primo chiamato, nato e concepito un terzo di questa proprietà?

Signori! Non mi sarà disagevole il dimostrarvi che anche sotto questo rispetto la legge serve al proprio scopo, ed è giusta.

Egli è vero che il feudatario ha il dominio del fondo intero, ma è vero altresì che ove non intervenisse la legge, morendo egli, il feudo passerebbe al primo chiamato. Or bene adunque, se interviene una legge la quale tronchi il processo giuridico della vocazione feudale, potrà il legislatore non tener conto a se stesso del danno che indi arreca al successore chiamato?

Potrebbe il legislatore, senza violare la morale giustizia, denegare ogni compenso, ogni risarcimento al successore chiamato, quando gli toglie una proprietà alla quale egli aveva una legittima aspirazione? Or bene adunque se ci riesca il contemperare le rigorose ragioni del diritto colla morale giustizia, perchè nol faremo? E se la legge risponde a questo doppio concetto, la legge è logica, la legge è giusta.

Ho raffigurato di sopra il diritto del possessore del feudo; piacciavi che brevemente lo raffiguri altresì la posizione giuridica del successore chiamato.

Io non dirò che il successore chiamato abbia un diritto; in ciò consento con la maggioranza degli scrittori e fra gli altri coll' illustre Romagnosi: il futuro chiamato non ha quel che si dice un diritto, egli non ha che una speranza, ha un'aspettativa. Ma è pure vero ad un tempo che a fronte di questa speranza, egli potrà contrarre degli impegni, potrà fare assegnamento sulla possibilità di sopravvivere al presente possessore feudale e di conseguire la totalità del feudo. Ora, perchè

noi troncheremo non solo questa così legittima aspettativa che è la conseguenza della vocazione feudale, ma arrischieremo di produrre gravissimi danni e perturbazioni nella sua casa domestica?

Quindi così provvede il proposto schema di legge: esso assegna due terzi di questa proprietà all'attuale possessore ed oltre a ciò l'usufrutto della totalità, ma perchè nel tempo stesso non sia frustrata l'aspettativa dianzi accennata del successore chiamato, esso gli assegna un terzo della proprietà stessa.

Nè l'uno nè l'altro, a parer mio, hanno ragione di dolersi. Non ha ragione di dolersi il presente possessore del feudo; perchè egli ha due terzi liberi di cui può liberamente disporre, e da cui può, alienandoli, ritrarre per avventura un valore che sia per fruttargli una rendita pari alla totalità. Di che adunque potrebbe egli tuttavia lagnarsi?

Si lagnerà per contro il successore chiamato in quanto a lui rimanga solo riservato un terzo? Non giustamente il farebbe; in quanto che non avendovi egli propriamente un diritto, ma, come diceva poc'anzi, una sola speranza, ne saprà pur buon grado, da che se dall' un canto è privato del feudo, e sarà per lui perduta la speranza di conseguire la totalità alla morte del possessore presente, egli ne conseguirà con certezza il terzo.

Vede adunque da ciò il signor Senatore come la legge non sia per nessun modo ingiusta; imperocchè io non veggio altri legittimi diritti nella specie presente, salvo quelli i quali stanno presso il possessore del feudo, e di chi vi ha una legittima aspettativa.

Veniamo ai terzi possessori i quali possono avere materialmente i beni. Ora renderemo noi liberi questi beni in mano dei terzi possessori? ma lo stesso signor Senatore preopinante vuole che non altrimenti ciò sia se non in quanto ne hanno dei legittimi diritti. Ma questi legittimi diritti onde essi possono ripeterli? Essi non possono ripeterli che da colui il quale ha un diritto tale che possa loro trasmetterlo.

Or bene chi sarà desso? Sarà il possessore attuale del feudo: fatti i beni liberi in esso lui, saranno fatti liberi egualmente nel terzo possessore che ha causa da lui.

Insomma, o questo terzo possessore ha per se diritti propri di difesa, e la proposta legge non glieli toglie; ovvero non ne ha, ed io non vedrei come potrebbe essere giusta una legge che glieli attribuisse; il che non potrebbe farsi, come ognuno vede, senza pregiudicare ai diritti altrui.

L'onorevole signor Senatore Porro, come si appalesa dal suo emendamento, non vorrebbe assicurare che i legittimi possessori.

Ma quali sono questi? Se gli investiti dei feudi, ho già dimostrato sino a qual punto la loro condizione sia dalla presente legge tutelata e difesa. Se i terzi, ed in allora o costoro hanno causa dall'investito, e la legge nel rendere liberi per due terze parti i beni nelle mani di lui, li rende liberi nelle mani loro; od essi hanno

un titolo invalido, ed allora lo stesso emendamento pro-

poner dell'onorevole Senatore Porro non si esclude; av-

Per legittimi possessori poi in questa materia io non

Oservava in terzo ed ultimo luogo l'onorevole Sen-

Di fatto qui vogliono farsi due ipotesi: o che la pro-

Di fatto qui vogliono farsi due ipotesi: o che la pro-

Di fatto qui vogliono farsi due ipotesi: o che la pro-

Qui poteva accennava l'onorevole Senatore alle finanze

poi, e così diritti riservati ai chiamati, e così river-

Qui due considerazioni occorrono; la prima riguarda

La seconda osservazione riguarda le persone. Difatti

Per questo esse tutte ho forma d'opinione che il

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro della Guerra. Domanda la parola.
Presidente. La parola è al Ministro della guerra.
Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione del presente progetto di legge il quale verrà stampato e distribuito negli uffici.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io penso, o signori, che la presente questione debba considerarsi sotto due aspetti, cioè sotto l'aspetto legale, e sotto questo, non posso aggiungere parola a quanto fu esposto dal Senatore Porro. Egli sostenne con distinta maestria il metodo da me esposto nella discussione generale della presente legge.

Rispettando l'opinione contraria dell'onorevolissimo signor Guardasigilli, io mi permetterò di fare alcune osservazioni puramente intorno alla convenienza, direi così, economica della presente legge.

Se le leggi della repubblica Cisalpina dell'anno V, e quelle del VII, fossero state eseguite da chi le aveva emanate, i chiamati attuali ai feudi, dei quali si vogliono evocare i diritti, udirebbero a parlare dei feudi come di cosa pessima nella storia, appunto come avviene dei fedecomessi e delle primogeniture, le quali istituzioni si lasciarono aperte dai successivi governi stranieri, perchè nessun lucro potevano trarre.

Se dunque avidi governi stranieri immuni da ogni controllo fecero rivivere cose morte, vorremo noi, rivendicatori dei principii nazionali, dare un crisma a tale abuso di potere?

Aggiungasi che tanto i feudi doveano tenersi spenti dalle citate leggi, che lo straniero stesso ne richiama la sola parte di suo utile, la trasmissione e rivendicazione al fisco.

Gli attuali primi chiamati appoggiano le loro pretese cioè la vocazione, alle violenti dispersive attivate in onta alle leggi anteriori fatte dalla nazione; delle quali leggi ognuno si attende ora la conferma da un liberale Governo mercè l'efficace ed assoluto vincolo a beneficio non del fisco ma del pubblico.

Sapete voi, o signori, perchè i feudi detti feudali si trovano oggi al livello agricolo del paese? perchè i loro possessori si tengono come avvincolati da quelle citate leggi e perchè ad ogni vagito della italiana libertà, si teneva ognuno sicuro che sarebbero state confermate quelle stesse norme, quelle medesime leggi e principii. Vorremo noi smentire quelle fiducie, anzi deluderle cresimando le intermedie mal distinte violenze?

Io penso che i chiamati non avrebbero in ogni ipotesi che la vocazione ossia la speranza, fondata sopra una legge, che quando anche pieca sussistesse, poteva essere troncata a piacere dal Principe, che l'aveva fatta nascere.

Si dice da taluni; sopra tali speranze avvi chi fondò castella, e intraprese speculazioni. L'argomento è specioso, non giusto, ed io vi contrappongo casi non meno molteplici, di fortunati, a cui voi colla nuova legge confidate oggi un diritto che non era certo in loro, perchè molti eventi potevano domani farlo cessare, giacchè l'attuale primo chiamato era un feudatario in *feri*, cioè

se sopravvivesse al primo investito. Invece colla nuova legge egli domani chiederà il terzo del fondo, ma pretenderà la divisione, procrastinando così i tristi effetti del sistema feudale.

E qui notiamo le pratiche difficoltà di un siffatto riparto, le quali emergono dai fatti sopravvenuti, il cui portato s'io la credenza della effettiva cessazione debba ripetersi vincolo.

Molti credendosi chiamati, tenteranno lo spoglio del possessore o dell'acquirente del feudo. Molti combatteranno giuridicamente sulla natura o sussistenza del feudo, sul legittimo trapasso dal medesimo subito, e se faranno nascere immense liti, sopra un sistema feudale male studiato dagli stessi avvocati.

La identificazione poi del feudo soggetto sarà in molti casi sorgente di ardue e quasi insuperabili difficoltà, per causa dei diversi sistemi consuari succedutisi, e che resero in molti casi quasi impossibile identificare un feudo dell'attuale coll'antico censimento.

Di ciò è prova la oculatissima amministrazione della Cassa di risparmio in Milano, la quale a grave stento, e con doppia cautela affida mutui alle province ex-venete.

Se poi volgiamo uno sguardo ai terzi possessori li vedremo tormentati dal pretendente al feudo e dal primo chiamato a succedervi, e così quegli che mette nella bilancia a suo favore buone monete sborsate per l'acquisto dovrà talvolta soggiacere a chi vanta tale speranza a suo favore.

Conchiudendo dirò: I feudi in Lombardia e nelle province ex-venete cessarono colle leggi repubblicane, e vi esistono scomposti o disconosciuti. Meglio vale a mio credere evitare litigi, e richiamare le leggi antiche per prepotenza poste in non cale; e così troncare una buona volta ogni vestigio di riprovato sistema feudale già troppo sopravvissuto alle leggi ed ai saggi principii da noi proclamati, e che noi non vorremo disconfermare.

Senatore Decardenas Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Decardenas. Io non entro nella materia legale ampiamente discussa dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia; ma nel senso di equità credo che l'articolo 2 potrebbe meritare qualche modificazione per riguardo alla eventualità della persona a cui attribuisce il terzo della sostanza che rimarrebbe libero, dopo assegnati i primi due terzi al possessore attuale.

A questo fine io proporrei solo che si protracesse l'epoca della divisione portandola non al momento che è fissato dalla legge, cioè dalla sua pubblicazione, ma che si protracesse invece sino all'epoca della morte dell'attuale investito. Perciò io avrei preparato un emendamento, di cui darò lettura.

Alla seconda parte dell'articolo 2, cioè dove si parla della proprietà dell'altro terzo, che sarà riservata al primo, od ai primi chiamati nati o nascituri, dopo queste parole, si aggiungerei quelle a. all'epoca della morte dell'attuale possessore.

«Io già parlai di questo emendamento nel seno dello ufficio al quale ho l'onore di appartenere.

Allora mi si oppose un aforismo legale, quello cioè che i non nati e non concepiti non possono avere alcun diritto.

«Questo aforismo legale io non credo lo si possa riguardare come un assioma assoluto, come una di quelle verità che non sono né contestate né contestabili. La abbiamo contestata dal solo fatto dell'esistenza della permanenza per secoli continui dei vincoli feudali e dei vincoli primogeniali, fidecommissari che gravitarono per tante generazioni sopra tante possidenze. «Abbiamo queste aforismi ricevute non come un assioma nelle leggi medesime, che emanarono, quando allo scioglimento dei vincoli primogeniali o feudali nel Piemonte furono lasciati sussistere ancora per lo spazio di quasi due generazioni continue, nelle quali quei vincoli rimanevano sempre in vigore. Un'altra difficoltà che si può fare, e di cui parlò dottamente uno dei precipuanti, l'onorevole signor Senatore Porro, è per riguardo alla libertà dei beni posti in commercio. Certamente questi beni si troveranno per un terzo ancora vincolati per alcuni anni; ma non è che una piccola parte, e quando si tratta di equità, o non di giustizia assoluta, mi pare che questo principio d'equità possa essere tal ragione da far sorpassare a questo piccolo inconveniente, del non essere libero affatto il solo terzo di quei beni, che non si sapesse ancora a chi possano appartenere, e che vi si possa passare sopra, considerando che non si tratta che di prolungare di qualche anno e per una sola parte di una generazione quello che ha già sussistito per tante generazioni e per tanti secoli continui.

«Che l'equità poi voglia questa divisione quale la progettava, mi pare facile il poterlo concepire considerando i vari casi che si possono presentare; quello per esempio di un padre che nella speranza di una eredità quasi sicura che doveva avere un tale, collocò la sua figlia nella persuasione che la sua discendenza avrebbe avuto quella tale ricchezza, e che su questa figlia collocata non ha ancora all'epoca della legge concepito il figlio; vedrà la sostanza tolta da un estraneo per un terzo, quella sostanza che sarebbe devoluta alla discendenza che può nascere poco dopo; e quando fosse ancora vivente il padre, vedrà la sostanza per gli altri due terzi rimanere in proprietà libera al padre, il quale potrebbe distrarre a vantaggio di altro figlio, e anche a vantaggio d'estranei.

«Potrei citare molti casi, anche qualcuno accaduto realmente nel nostro paese, ma credo inutile il venirmi ad annoverare. Soltanto invito il Senato a voler riflettere a questa equità per cui molti aventi diritto e che su questi diritti anche eventuali hanno fondato i loro stabilimenti di famiglia si troverebbero in posizione affatto inotata senza loro colpa e per solo fatto della legge.

«Se piacerà al Senato di adottare l'emendamento quale è proposto, ne verrà in conseguenza l'adottare gli emen-

damenti agli articoli 3 e 4, di cui mi riservo a parlare a suo tempo.

«Presidente. Domanderò al Senato se l'emendamento è appoggiato.

«Chi l'appoggia, voglia sorgere a sedere.

«(Non è appoggiato) da nessuno. «Se nessuno domanda la parola, sarà l'ordine del giorno.

«Senatore Lauri. Chieggo fare un'osservazione sull'ordine della discussione, senza parlare dell'articolo.

«Il signor presidente sa che io ho deposto sul banco un emendamento a questo articolo 2. Siccome questo sta solo a fronte del sistema della legge, in quanto si riferisce alla ripartizione piuttosto in una che in un'altra misura, perciò si contrappone al progetto del Ministero e dell'ufficio centrale; e così sarebbe poi affatto distrutto e non vi sarebbe nemmeno luogo a svilupparlo, se fosse adottato l'emendamento del Senatore Porro. Perciò credo di non dover dir nulla per adesso sull'emendamento Porro; risolto questo verrà in discussione il mio emendamento.

«Presidente. Si riserva di parlare dopo l'emendamento del Senatore Porro.

«Senatore Lauri. Precisamente.

«Senatore Vigliani. Farò poche osservazioni in nome dell'ufficio centrale, le faccio per compiere un dovere, perchè il Senato conosca che l'ufficio ebbe ad occuparsi di questa questione. La questione più grave che ogni legge di svincolamento di vincoli feudali o fidecommissari possa presentare è quella di determinare la sorte dei beni reali alla libertà.

«Di questa questione io, come era suo dovere, seriamente occupato l'ufficio centrale. I reclami dei terzi possessori in Lombardia non sono sfuggiti alla sua attenzione.

«Questi reclami hanno trovato nel Senato due sostenitori negli onorevoli Senatori Porro e Martinengo.

«Il Senatore Porro ha sostenuto il sistema puro e semplice della devoluzione dei beni reali liberi in favore degli attuali legittimi possessori, come egli si è espresso, nella quale espressione ha compreso quei terzi possessori che potessero avere fondamento in un titolo legittimo.

«L'onorevole Senatore Martinengo associandosi all'opinione del Senatore Porro ha ridestato ancora la questione più grave e capitale della non esistenza dei feudi in Lombardia.

«Mi è spiaciuto di avere inteso a risvegliare ancora questa questione, in quanto che essa è la base, come bene intende il Senato, della legge, e non potremmo più occuparci di questa materia, quando i feudi in Lombardia avessero cessato di esistere, fossero realmente estinti. Ma alle cose che io aveva già l'onore di dire al Senato nella tornata di ieri, mi sia concesso di aggiungere anche qualche osservazione che desumerò da una autorità non recusabile certamente in Lombardia, ed è quella della suprema giurisdizione in quelle provincie: il tribunale supremo di terza istanza, a cui la questione è stata posta dal Ministro della giustizia ebbe a rispondere in questi termini:

«La proclamata Costituzione di Francia, ove i feudi

erano tutti nel territorio della Cisalpina. Le leggi anzidette poscia proclamatevi, i motivi esposti da queste ehe tutte richiama a noi la bisogno de la abolizione di vincoli sui beni pella libera disponibilita di essi, ed all'idea di togliere le differenze di fortuna; e di confermare gli ordini al regime democratico, come pure qualche altro decreto pubblicato, fin di ventisei termini lasciavano credere scomparsi i feudatari; tutto affatto circostanze avevano ingenerata. L'opinione ebbe durante il governo repubblicano fossero rimasti liberi nei possessori non solamente i beni ed ecclesiastici, ma quelli pure avanti marca feudale. Solo che alcuni di loro ad esse sopravvennero beni leggi posteriori e disposizioni che pel loro tenore vogliono il fondamento in tutto credenza quale il decreto 15 aprile 1806 pubblicato nelle provincie romane, che bel richiama alla sovranità di giurisdizioni, di private, di simili, d'osservare la obbligazione di beni feudali. A favore dei vucati dello Stato e per li interessi di tutti i suoi cittadini. Qui mi permetterà di osservare: Nient'altro di osservare che rimontiamo ad un'epoca non più lontana di quella del ripristinamento del governo austriaco.

Questa ricognizione governativa della esistenza dei vincoli feudali comincia dal 1806, e sentirà al Senato, come ancor prima di arrivare al governo austriaco siano intervenute non poche altre simili dichiarazioni. Gli altri decreti italiani 12 gennaio e 30 aprile 1811 sulla restituzione dei beni, prima canonici e redditi feudali che erano già avvocati al Demanio; l'ulteriore decreto 8 febbraio 1812 per la facoltà di possessori di titoli feudali antichi di richiederne di nuovi; sotto il governo austriaco la patente sovrana 3 maggio 1817 pubblicata colla notificazione governativa 15 luglio 1818 ancora per la denuncia delle possessioni feudali; sotto avere comminatario l'altra notificazione declaratoria 18 ottobre 1825, n. 19992; e le posteriori leggi sopracitate del 21 ottobre 1834 e 10 dicembre 1845. Sub sequente e e non ostante tante disposizioni era però così diffusa presso molti di idea dello scioglimento: già per opera in virtù delle leggi repubblicane, che parecchie adiazioni, ottocarzo, si crede in buona fede, specialmente quanto si vedeva patenti di beni già soggetti a feudi, e non pochi di questi si agevolarono di vincoli ipotecari, come in parte risulta anche dallo stesso prospetto comunicato da questo Regio ministero, ove leggesi come alcune sostanze di Arvino presentate quali sono quelle regolate ai numeri 42, 45, 106 della provincia di Brescia; e si sostenevano ancora, l'inghi prode di questi, giudicarsi a proporzioni da libera disponibilita dei beni, e quacora da alcuni giudicati, in tale senso di istanze inferiori, e di giurisprudenza che fecero eco a questa principio per le stampe, anche in tempi non guari lontani, e che all'epoca di cui si parla, non era ancora più questione di proposito, perochè molti di centore di superiori tribunali intervennero in contrario, e di stabilire una giurisprudenza costante, fondata viappiù delle disposizioni che chiaramente e

distintamente riconoscono in epoche più vicine, e diritti feudali, ed assicurano la separazione, e conservazione dei beni relativi a un gruppo di feudi. Questa dichiarazione del Tribunale suddetto mi pare dimostrare chiaramente che nello stato presente delle cose non si può pur troppo ricorrere in dotto che nelle provincie lombarde, esistono ancora beni già feudali ed ora soggetti a vincoli di trasmissione e di reversibilità. Qualcuno delle ad osservare che non tutti i provvedimenti di cui lessi la indicazione abbiano carattere legislativo, e veramente non potrei di essi, l'hanno semplicemente governativo, e sono certamente i documenti che hanno una grande potenza della determinazione della questione, e quello che è ancora più sicuro l'ha un esecuto sulla giurisdizione di Lombardia un'influenza così energica che ne stermina quella giurisprudenza costante di cui la Corte di Tribunale superiore di terza istanza, giurisprudenza la quale attualmente esclude ogni dubbio. Questo punto mi pare indispensabile di porre in sodo, perchè si possa con qualche sicurezza procedere oltre nella discussione di questa legge, la quale si debba ripartire, ma che non si debba assolutamente di causa di ragione, quando pure esistesse un solo dubbio, che i beni feudali abbiano potestà di avere queste qualità, e che ogni rispetto delle provvidi lombarde. Discorrendo ora ad esaminare il sistema messo avanti dal loro voto Senatori Porro, non posso negare che esso è il più semplice e il più spiccio, ma credo che questo sia veramente l'unico suo pregio, questo l'unico suo motivo, poichè, prendendo ad esaminarlo, mi scorge che esso, come con quei principii di giustizia di equità che non possono e non debbono essere trascurati nella legge che discutiamo. Non di poterò le molte ed assolate osservazioni che presentate in questo senso sono state presentate al Senato dal signor Guardasigilli, ma mi permetterà unicamente di fare un piccolo raffronto tra la condizione degli investiti, dei primi chiamati, e dei terzi possessori dei beni feudali, e tra la condizione di questi ultimi. Il Comitatario dei terzi possessori, siccome quelli i quali si ne pare che debbano essere posti fuori di causa, che cosa rappresentano, o signori, i terzi possessori a faccia ad una legge di affrancazione di feudi? Hanno la dignità di rappresentarsi in relazione del contratto feudale da cui essi sono scaturiti, e che li ha investiti, e che per loro legge ha quale si occupa di provvedere ai diritti che possono essere offesi dall'affrancamento dei feudi, si possa occupare di chi in faccia a lui non può presentarsi che un titolo di divisione, che è contrario all'intento del feudo. Questo titolo potrà trovarsi forse appoggiato a un principio di ragione, lo trova nel tempo, lo trova nell'abitudine, e la quale è stata molto invocata, ma si credo che non possa essere applicata ad un piccolo numero di terzi come mi pare che debba apparire già chiara dalla serie dei documenti che ho rammentati, e che la legge non questi terzi possessori potranno dunque trovare il loro

appoggio in altre ragioni; ma certo nel sistema feudale, nei titoli feudali, non ne possono trovarsi nessuno. Dunque la legge non può e non deve occuparsi di loro; ove se ne occupasse, basterebbe dalla sua cerchia; eserciterebbe il suo potere sopra i diritti di proprietà acquistati anteriormente, e quindi eserciterebbe un effetto retroattivo.

I terzi possessori hanno una possessione che è costituita dai titoli precedenti alla legge; ora questi titoli hanno il loro valore legale, che non può essere modificato dalla legge che stiamo discutendo, senza che questa legge agisca sul passato e modifichi acquisti di proprietà. Quando la legge lo facesse, si quale pericolo si esporrebbe? a quello certamente di fare una inutilità, ed una ingiustizia; se la legge conferme i titoli i quali siano validi per se stessi, fa una cosa superflua; se poi la legge attribuisce qualche valore a titoli che non ne abbiano alcuno, allora la legge commette una ingiustizia, togliendo ad uno la proprietà per darla ad un altro. Io credo quindi che la causa dei terzi possessori, in fronte della legge che noi discutiamo, non possa essere in nessun modo messa innanzi.

Io vengo ora a confrontare l'investito o avente diritto all'investitura, che è tutt'uno, col primo chiamato.

L'onorevole guardasigilli esponendo i diritti dell'attuale investito ossia del feudatario, forse ha di quanto largheggiato a mio parere. Riconobbe in caso più che un proprietario delle più che un usufruttuario.

A mio giudizio l'investito dei beni feudali non aveva che il godimento di questi beni e di quelle altre prerogative e diritti che erano dipendenti dal feudo.

La definizione che il feudatario danno in generale del feudo regna chiaramente la separazione del due domini; riserva il dominio diretto al signore concedente del feudo, ed attribuisce al feudatario il solo dominio utile. Nel feudatario adunque ossia nell'attuale investito del feudo, noi non possiamo ravvisare che un usufruttuario ad vitam, durante la sua vita.

La legge, quando rispetti questo diritto, ha fatto tutto verso il feudatario. Egli non può domander di più al legislatore; però egli è sicuramente un chiamato effettivo perchè già possiede il feudo, e per questo motivo si trova in una condizione migliore di quello che è chiamato eventualmente, di quello la cui vocazione dipende precisamente dalla morte dell'attuale investito e dalla sua esistenza in vita al momento in cui l'attuale investito cesserà di vivere.

Questa condizione migliore dell'attuale investito impedisce al primo chiamato, fa sì che tutti i legislatori che si occuparono di leggi su questo argomento od altri simili, tennero speciale conto dei diritti dell'attuale investito e lo trattarono, nel reparto della nuda proprietà, in modo almeno eguale a quello del futuro chiamato. Questi, come si è detto, non hanno vero diritto. Ammetto che esso non ha veramente un diritto positivo ed assoluto, ma come gli scrittori sulla materia generalmente insegnano, ha un diritto eventuale che, senza

andar contro tutti i principii di equità e di prudenza, non potrebbe essere di un colpo distrutto. Non si potrebbe trovare l'esempio di una legge la quale fatta in tempi pacati, in tempi che permettesse ponderazione ed esame maturo, non abbia tenuto qualche conto del diritto dei primi chiamati, diritto che se è meno di una assoluta certezza, è tuttavia più di una nuda speranza.

Epperò il voler fare una legge la quale escluda interamente i primi chiamati per favorire unicamente gli attuali investiti, sarebbe commettere un eccesso contro i principii di prudenza e di equità secondo il mio avviso che è pur quello dell'ufficio centrale.

Dunque l'opinione dell'onorevole Senatore Porro, che vorrebbe tutto attribuire agli attuali possessori, pecca in modo grave, perchè darebbe alla legge un carattere violento, spogliando interamente i primi chiamati d'ogni loro aspettazione. Ma egli teme che l'esercizio dei diritti di questi prossimi chiamati possa produrre grave perturbazione; e la fa consistere nelle liti che nascerrebbero per questioni relative alla ricerca di beni che abbiano di marchio feudale, alla definizione dei diritti che possono aver gli attuali possessori per miglioramenti fatti nei beni ed altri titoli simili.

Io credo che queste perturbazioni siano assai meno da temersi che l'eccesso che si commetterebbe a danno del primo chiamato, quando interamente lo si privasse della possibilità di partecipare ai beni cui egli era chiamato in una determinata eventualità che può essere di quasi sicura ed imminente verificazione.

Crede inoltre che questi inconvenienti non siano da esagerarsi; imperocchè quanto ai beni feudali, sono intervenute già molte consegne; una gran parte dei beni feudali sono stati consegnati; la parte che rimane a consegnarsi, è sicuramente non grande. La Lombardia ha il vantaggio di avere in generale libri censuari abbastanza ben tenuti i quali facilitano la ricerca dei beni facendone conoscere le successive trasmissioni.

Vede dunque il Senato, che questi inconvenienti si presentano più gravi in apparenza di quello che siano per divenirlo in sostanza.

Le liti temute avranno luogo non tanto tra l'investito ed il primo chiamato, quando tra loro si debbano partire i beni del feudo, quanto contro i terzi possessori. Ora, rispetto a questi, mi pare di avere dimostrato che l'inconveniente non può essere evitato, perchè ad essi la legge non potrebbe essere estesa senza violare i principii di giustizia.

Relativamente ai miglioramenti, vi sono norme che sono stabilite dalla legge; queste questioni che non di rado hanno luogo tra gli usufruttuari ed i proprietari, potrebbero anche insorgere in questo caso, ma non sono tali che possano far accusare la legge di dar luogo a gravi perturbazioni.

Si sono infine invocati i feudi dividui di cui si disse ed in realtà grande il numero in Lombardia; esso non è però tale che l'esistenza di questi feudi dividui, renda quasi inutile, come si pretese, quella ripartizione

che si vorrebbe fare, tra gli investiti, od i primi chiamati e che di più possa dar luogo a gravi complicazioni. mi sembra pure che questo argomento sia più specioso che sostanziale, imperocchè, dove i diritti dei partecipanti fossero uguali, avrà luogo tra essi una compensazione che faciliterà la divisione; dove le parti fossero disuguali, cosa che sarà molto rara, dovrà farsi una divisione, la quale non potrà dare materia a difficoltà maggiori di quelle che si presentano comunemente in simili atti.

Tutte queste considerazioni mi sembrano dimostrare che il sistema tuttodì semplice, e spedito, che è stato messo avanti dall'onorevole Senatore Porro, non possa essere accolto dal Senato, come l'ufficio centrale, non ha creduto di fermarsi l'attenzione, allorchè prese ad esaminare i diversi modi, con cui si poteva provvedere all'assegnamento dei beni avvilcati.

Il Senatore Martinengo. Chiedo in parola per rettificare un fatto, non già per disputare, ma per non essere d'aver accennato, non in via assoluta, che non esistono i feudi in Lombardia, e nelle province or venete, bensì che il sistema feudale vi sia scosceso e non regolare; mi pare che il Senato avrà, allorquando le mie parole. In qualunque caso, intendo con questa dichiarazione di rettificare la mia idea, cioè che non fu mio pensiero di dire, che non esistono feudi, ma che vi esistono nel modo meno regolare.

Ricordo ancora al Senato che quando venne letto l'articolo dall'onorevole Senatore Vigliani, contenente disposizioni non leggi, cioè semplici dispositivi affatto governativi, ed ognuno sa quanto quei Governi si curassero della loro legittimità, ed in ordine a questo punto.

Il Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Il Ministro della Guerra. Ho l'onore di comunicare al Senato il dispaccio telegrafico dirittomi dal generale Mezzanaga, e ricevuto in questo momento.

Il Senatore Ascoli. 20 marzo.

Dopo quattro giorni di fuoco vivissimo, la piazza di Civitella del Tronto si è resa (Viva applausi).

Il Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento del Senatore Porro.

Chi l'approva, sorge.

(Non è approvato).

Il Senatore Lauzi. Prego il sig. Presidente di voler leggere la mia proposta che ho deposto sul banco della presidenza.

Il Presidente. L'ha data per comunicazione, ma non ne ha fatto finora proposta formale. Se tuttavia le piace, la leggerò.

Il Senatore Lauzi. Ho scritto l'emendamento, e l'ho depositato al banco, evidentemente perchè fosse letto e discusso.

Il Presidente. Il Senatore Lauzi propone: Che alle parole dei due terzi si sostituisca della metà, e alle parole dell'altro terzo, si sostituisca quella dell'altra metà, domando se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata).

La parola è al Senatore Lauzi.

Il Senatore Lauzi. Il Senato ha già potuto leggere nella relazione dell'onorevole Senatore Vigliani, come nell'ufficio centrale si sia prodotta la questione se si dovesse stare alla divisione per terzo, o due terzi proposta dal Guardasigilli e quella della metà, che sta in analogia con molte altre leggi già promulgate che hanno identità di scopo colla presente.

Ha già accennato la citata relazione, che su questa questione i voti si divisero due contro tre.

La piccola differenza mi anima a presentare al Senato quella stessa questione che ha avuto l'onore di proporre nell'ufficio centrale, o nulla, quale abbia concesso l'onorevole Relatore, che non poteva non essere concorde alle opinioni già emesse in una delle memorie che i Senatori hanno potuto leggere stampata. Veramente io avrei amato che l'emendamento fosse proposto dall'onorevole voce del mio vicino; ma d'altro parlo mi convola persuaso che poco o nulla io avrei potuto aggiungere al valore delle sue parole, mentre invece, venendo egli in seguito, come spero, ad appoggiare la mia proposta, farò colla forza dell'argomentazione, coll'elaborazione del dire, un crescendo oratorio che spero non avrà minore potenza di impressione presso gli onorevoli Senatori di quella che sogliono avere presso il pubblico i crescenti musicali dell'immortal Paganini.

Le ragioni che appoggeranno la nostra proposta furono ancora più compendiosamente nella relazione. Io sarò ancora più compendioso, ed in ordine a questo punto.

La questione che poteva pregiudicarsi, è già risolta nel progetto del Ministero, già scelta nel voto dell'ufficio centrale, ed ora anche risolta dal voto del Senato sull'emendamento del Senatore Porro. Noi abbiamo sancito il principio di far partecipi i primi chiamati ai beni che ora si vogliono avvilciare.

La questione dunque non riguarda che la ripartizione.

L'argomento nostro principale è quello dell'analogia. Ma io reputo bene prima di parlare non solo dell'equità, ma della necessità di conservare una misura analoga a quella posta in altre leggi di vedere se per se stessa, per merito intrinseco, quella misura alla quale vogliamo agire analogamente, è buona e ragionevole. La legge sanziona già un principio di equità, dirò così, l'equità in principio, ammette a partecipare dei beni feudali l'attuale investito, avante diritto, all'investitura, ed i primi chiamati.

Ma oserò dire che non abbiamo un sicuro criterio, una norma certa colla quale si determini in quale proporzione questa divisione si debba fare.

Poteva farsi per terzi, per quarti, per quinti, e così via dicendo. Ma io dico che ogni volta abbiamo due termini estremi, e che dobbiamo prendere una misura intermedia senza avere un sicuro criterio per determinarla, il metodo unico da schivare l'errore, il quale nella legge si traduce in danno, è quello di prendere il termine equidistante appunto dai punti estremi.

Questo argomento che io credo abbastanza razionale, si traduce, dirò così, anche nel senso comune delle nazioni e in un proverbio, che mi permetterà il Senato che rammenti, e che credo comune alle varie parti di Italia. Si suol dire, nei nostri paesi in questi casi, che *metà per uno fa male a nessuno*. Dirò pure che questo principio è anche un principio di *equità* esatta. Non vorrei dire qualche errore; in ogni caso i matematici insigni che sono qui mi correggeranno; ma mi ricordo che molti anni fa mi si insegnava che se avendo un orologio a ripetizione, che suoni le ore e i quarti, e trovandomi al buio lo facessi suonare, e mi suonasse, per esempio, le dodici, il matematico mi diceva: potrebbe essere l'ora attuale un atomo dopo le dodici, potrebbe essere un atomo prima del quarto; come farate a ridurre al meno possibile l'errore?

Fate conto che siano le dodici e mezzo quarto. Io credo dunque che per compiere il principio d'equità che la legge sanziona, attribuendo al primo chiamati una parte dei beni che si vanno a svincolare, sia necessario di ridurre anche a principio d'equità la quantità che deve a ciascuno appartenere.

Ma dirò qualche cosa di più; e lo dico per soddisfare a coloro i quali pur credono che qualche maggior riguardo si debba avere ai possessori dei beni feudali, e dice che egli per vero che attribuendo a ciascuna di queste due parti dividenti, la metà della proprietà, voi trattate egualmente le due parti? mai no! Al possessore del feudo è già attribuito l'usufrutto durante tutta la sua vita, sul quale faceva un certo assegnamento; oltre a questo avrebbe la metà della proprietà; ma questa metà, come ben rifletteva, quantunque parlando di quote diverse, il signor Guardasigilli, pochi momenti sono, questa metà si consolida immediatamente, diviene proprietà piena, giacché al godimento è unito anche l'usufrutto, per cui non solamente potrebbe alienarla con vantaggio, ma può, se non la aliena, farvi immediatamente quei miglioramenti che sono appunto desiderati nell'interesse della pubblica economia e che mancano nei beni che uno è obbligato per legge a trasmettere ad altri.

In questa convinzione, abbreviando il mio dire, osservo dunque che poiché il principio della divisione per metà trova già un motivo di ragionevolezza e sarebbe in mio senso la miglior divisione che si possa fare, tanto maggior forza acquista il principio di analogia invocato dalla minoranza dell'ufficio centrale, e registrata appunto nella relazione.

Noi abbiamo la legge recente fatta dal Parlamento Subalpino, nella quale sopprimendosi i fidecommissi, la divisione dei beni è fatta per metà, noi abbiamo la legge che ha aboliti i feudi nella Sardegna, nella quale la divisione fu fatta per metà.

Risalgo ad epoca anteriore, e osservo, che anche sotto il governo francese, quando si fece la legge di svincolo dei beni dei benefici laicali, fu stabilito, che, dovuti i pesi di culto stabiliti dalla fondazione, il resto si dividesse tra il possessore e quelli che avevano la vocazione passiva che rappresentano precisamente la posizione dei chiamati nella materia che trattiamo.

Ma dico di più: non si tratta solamente di analogia; noi andiamo a fare una diversità di leggi, giacché i vincoli dei beni feudali, se, e dove potevano esistere, furono già tolti di mezzo colla divisione per metà nelle province dell'Emilia dal decreto del Dittatore Parini, che fu letto al Senato, colle stesse norme di divisione per metà furono egualmente tolti in mezzo i vincoli feudali dai decreti dei commissari straordinari nelle Marche e nell'Umbria.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sì, verissimo.

Senatore Lauzi. Di modo che si avrebbe questo caso, che in una parte del Regno i beni feudali sarebbero divisi per metà in analogia a tutte le leggi consimili, nella Lombardia sarebbero divisi in una quota diversa.

Io spero che l'ufficio centrale non sarà poi tanto ostile alla mia proposta, come spero non vi farà gran guerra l'onorevole signor Guardasigilli: stiamo sempre parlando d'unificazione, facciamo adunque anche questa unificazione mediante una legge che sia uguale a tutte le altre analoghe.

Presidente. Osservo che il Senato che non è più in numero per deliberare, e rimando la seduta a domani per la continuazione della discussione del presente progetto di legge.

Ben inteso, che per la crisi ministeriale attuale l'altro progetto di legge, che era stato portato all'ordine del giorno per la seduta d'oggi, non sarà più trattato, sino a che il Ministero sia ricostituito, non essendovi più un Ministero responsabile per sostenerne la discussione. Avverto il Senato che il R. Decreto che autorizza la presentazione del progetto fatta dal Ministro della guerra è di data anteriore al giorno d'oggi.

Il Senato è dunque convocato per domani alle 2 precise per la continuazione della discussione attuale.

La seduta è sciolta (ore 5).